



INFORMAZIONI SULLA BANCA

Forma giuridica: Società per Azioni - Sede legale: Piazza Duomo, 19 - 20121 Milano - Tel. 0272277.1 - Fax 028900332 - C.P. 948 Milano - Internet: <http://www.bancaponti.it> - E-mail info@bancaponti.it - Cod. SWIFT Bceptmm - Banca iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 1170 -- facente parte del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 - Codice ABI 3084 -- Iscrizione Registro delle Imprese n.18903 e Codice Fiscale n. 00714560158 - Capitale sociale € 14.600.000. i.v. - Riserve € 2.430.843,78 - Sovrapprezzo di emissione € 10.400.000 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - Ultimo Rating disponibile rilasciato alla Capogruppo dalle principali agenzie: Moody's Investor Service "A2"; Standard & Poor's "A-"; Fitch - IBCA "A"

Informazioni ai clienti: numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 – sabato dalle 8.00 alle 14.00) – email: internet.banking@bancaponti.it

Servizio Telefonico ed Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 – sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 037 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

Rapporti con Azionisti Carige: numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)

FIDEIUSSIONI

CARATTERISTICHE

Strumento giuridico in base al quale, su incarico del cliente, e tramite apposita comunicazione diretta al soggetto garantito (beneficiario) o ad una banca corrispondente (che potrà essere incaricata della semplice comunicazione al beneficiario della fideiussione o potrà essere richiesta di emettere materialmente la fideiussione e notificarla al beneficiario) la banca manifesta la propria volontà di garantire un determinato comportamento che deve tenere il cliente e si impegna, irrevocabilmente ed incondizionatamente, in caso di inadempienza del cliente stesso, a corrispondere al soggetto garantito, a semplice sua richiesta, una specificata somma in danaro.

Il comportamento garantito è quanto mai vario, e può consistere, ad esempio, nel puntuale assolvimento di obblighi di pagamento di varia natura, anche commerciale, o nella puntuale e precisa esecuzione di un contratto commerciale, o di un contratto di fornitura di beni complessi, ecc..

La cosiddetta 'lettera di fideiussione' pur avendo origine da un rapporto sottostante tra le parti (contratto di acquisto, di fornitura, ecc.) una volta emessa costituisce 'obbligazione autonoma' della banca, per cui la banca garante è obbligata a pagare a semplice richiesta del beneficiario ('a prima richiesta') e non può opporre alcuna eccezione riveniente dal rapporto sottostante nè può riservarsi di accertare preventivamente a la inadempienza del debitore garantito.

L'obbligo della banca garante cessa alla scadenza, ovvero quando il testo originale della fideiussione viene restituito, o per esaurimento a seguito di pagamento per escussione o progressiva riduzione dell'importo garantito (in ragione dell'esecuzione del contratto sottostante), o quando il beneficiario della fideiussione libera la banca dal suo impegno fideiussorio, dichiarandone la cessazione.

Si definiscono fideiussioni Italia quelle richieste da un residente a favore di un altro residente, fideiussione estero qualora una delle parti non sia residente.

RISCHI

La richiesta di pagamento (escussione) da parte del beneficiario comporta l'obbligo immediato della banca al pagamento richiesto dal beneficiario stesso; il beneficiario in mala fede potrebbe procedere ad escussione indebita, senza che la banca possa rifiutare l'adempimento: il cliente deve provvedere quindi alla restituzione alla banca di quanto corrisposto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Recupero spese di istruttoria pratica di affidamento: in base al massimale deliberato, massimo 500,00 Euro.

Recupero spese di segreteria: 50,00 Euro per fideiussione.

Fideiussioni a favore nominativi Italia: commissioni da percepire in via anticipata (minimo Euro 50,00) in ragione della durata:

- sino a 1 anno: 3,00% annuo (0,25% a mese o frazione);
- oltre 1 anno: 4,00% annuo.



Fideiussioni a fronte di richieste rimborso IVA: 11,75% con il minimo di Euro 150,00, da percepire per un intero triennio in via anticipata.

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Banca.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

Il cliente è obbligato:

- a semplice richiesta della banca, fatta in qualsiasi momento, a versare in contanti o a costituire in pegno o in deposito a garanzia presso la banca stessa, contanti o titoli per l'importo corrispondente della fideiussione, che potranno essere utilizzati per sostituire la fideiussione con un deposito cauzionale;
- a pagare alla banca, a semplice sua richiesta, tutte le somme che per capitale, interessi, spese ed accessori e che per qualsiasi titolo o ragione vengono pagate dalla banca al beneficiario in dipendenza della fideiussione prestata, nonché le commissioni e le spese di spettanza della banca e quelle commissioni e spese eventualmente reclamate da banche corrispondenti; ciò anche in presenza di qualsivoglia opposizione fatta alla banca dal cliente stesso o anche da terzi in qualsiasi forma, anche giudiziale.

La banca si riserva di modificare le condizioni economiche applicate al rapporto rispettando le prescrizioni di cui all'art. 118, del D.L.vo 1/9/1993 n. 385.

Qualora il Cliente non sia soggetto consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis C.C., per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza del presente contratto e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente è esclusivamente quello in cui ha sede legale la Banca. E' lasciata tuttavia alla sola Banca la facoltà di adire anche l'Autorità giudiziaria del luogo ove trovasi la dipendenza della Banca stessa presso la quale è costituito il rapporto.

Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto – Piazza Duomo n. 19 – 20121 Milano; e.mail controllo.rischi@bancaPonti.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, che mette a disposizione, come strumenti di tutela, l'Ombudsman – Giurì Bancario (con competenza residuale per le materie per le quali non è consentito il ricorso all'ABF) e il Conciliatore.

1) OMBUDSMAN-GIURÌ BANCARIO

IL SERVIZIO OFFRE UNA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ALTERNATIVA RISPETTO AL RICORSO AL GIUDICE) CHE SI CONCLUDE CON UNA DECISIONE EMESSA DA UN COLLEGIO GIUDICANTE. IL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO.

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'*Ombudsman - Giurì Bancario*.

Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della banca (ubicato in Via Cassa di Risparmio 15, 16123 Genova), entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, o inoltrato in via informatica; la banca mette a disposizione anche moduli standardizzati.

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo stesso.

Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all'*Ombudsman - Giurì Bancario*, Organo collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: **VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N. 54, 00186, ROMA.**

Il ricorso all' Ombudsman - Giurì Bancario va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman – Giurì bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.

Le **controversie** per cui è competente l'Ombudsman – Giurì bancario sono quelle per le quali si richiede un danno fino a **€50.000** (prescindendo dall'importo dell'operazione).

La decisione viene adottata entro 90 giorni (il termine può essere prolungato in caso di richiesta di ulteriore documentazione) dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la banca e non per il cliente.

Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman – Giurì bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione.



2) CONCILIAZIONE

IL SERVIZIO CONSISTE IN UNA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVA RISPETTO AL RICORSO AL GIUDICE, IL CUI REGOLAMENTO È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIAMO RICHIESTA. IL REGOLAMENTO È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO.

La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti in una controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L'istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L'indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Le procedure di conciliazione – che si concludono entro termini prestabiliti – possono essere di due tipi:

- a. previste dalla legge che ha riformato il processo societario (D.Lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all'art. 1 del richiamato D. Lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito – ai sensi di legge – un "organismo di conciliazione" che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l'iscrizione nel Registro di detti "organismi" tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale – una volta omologato dal Tribunale – ha valore di titolo esecutivo;
- b. informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione – che non è assoggettata alle previsioni del D.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici – si tenta di risolvere la **controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l'efficacia di un contratto.**

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Fideiussione: garanzia in forza della quale il fideiussore garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui.

Cliente è colui che conferisce alla banca l'incarico di emettere la fideiussione

Fideiussore è la banca che, in dipendenza dell'accettazione dell'obbligazione, provvede alla emissione ed alla notifica della garanzia al beneficiario o a banca corrispondente

Beneficiario è il soggetto a favore del quale viene emessa la fideiussione

Banca corrispondente è la banca cui viene richiesta o la semplice notifica della fideiussione al beneficiario o l'emissione della fideiussione e la successiva notifica al beneficiario .